

Rep. n.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI AVIGLIANO

**CONVENZIONE PER CO-PROGETTAZIONE ATTIVITA' DI
TRASPORTO SOCIALE DI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE
DI AVIGLIANO PER LA DURATA DI UN ANNO**

L'anno 2025 (duemilaventicinque) il giorno .. del mese di dicembre, in
Avigliano, presso la sede del Comune di Avigliano, C.so Gianturco,31, con la
presente scrittura privata, tra:

la dott.ssa Pina Iannielli nata il .. a .. e residente per la carica in Avigliano,
C.so Gianturco,31, la quale non agisce in proprio, ma in nome e per conto del
Comune di Avigliano (Partita Iva 00176820512), nella qualità di
Responsabile del Settore I “Amministrativo, giusto provvedimento di nomina
Decreto del Sindaco n. 14 del 30/12/2024,

E

-, nato a ... il e residente a ...C.F.....in qualità di legale rappresentante
di, con sede in via, CF - P. IVA, autorizzato alla stipula del presente
atto nella sua qualità di

PREMESSO

- che il Comune di Avigliano con provvedimento n. ----- del ----- ha
avviato una procedura ai sensi dell'art. 55 d.lgs. 117/2017 per l'individuazione
di soggetti del terzo settore per la co-progettazione e realizzazione dell'attività
di trasporto sociale ***diretto a persone fragili (anziani, minori o persone
con disabilità e finalizzato, a consentire l'accesso alla rete di servizi
sanitari, sociali, educativi e ricreativi o eventi aggregativi*** presenti nel

territorio comunale e provinciale, per la durata di 1 (un) anno;

che, a seguito dell'espletamento della suddetta procedura di co-progettazione

sono stati individuati con provvedimento n. ----- i soggetti designati a

concorrere all'attuazione del progetto operativo e che pertanto assumono il

ruolo di partner nella fase di progettazione esecutiva, nel rispetto di quanto

prescritto agli artt. 7 e 8 dell'Avviso pubblico e ai sensi dell'art. 55 d.

lgs.117/17;

- che i soggetti selezionati quali partner sono i seguenti:-----

- che i soggetti sopra individuati hanno dichiarato di essere in regola con le

norme del D. Lgs. n. 117/2017 e del D.M n. 106 del 15/09/2020 e sono iscritti

nel Registro Unico Nazionale Terzo settore;

- all'esito della co-progettazione, è stato elaborato il progetto esecutivo, che è

stato approvato con provvedimento n. del ... e vede come partner i soggetti di

cui sopra;

- che il Responsabile Unico del Procedimento è la dr.ssa Valeria Paradiso

appartenente dell'Ufficio servizi sociali.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale, si conviene e si

stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Avigliano insieme ai soggetti partner si impegnano

all'esecuzione delle attività di trasporto sociale per le persone **in**

condizione, anche temporanea, di fragilità o persone con disabilità

psicofisica per la durata di 1(un) anno.Le attività risultano descritte nel

progetto esecutivo redatto nell'ambito del procedimento di co-progettazione

attivato ai

sensi dell'art. 55 del Codice del Terzo settore, e approvato con provvedimento n. ----- del --.

Gli ETS partner dichiarano di ben conoscere tale documentazione (conservata agli atti d'ufficio) e di approvare integralmente il suo contenuto. Gli ETS partner, con la firma del presente atto, dichiarano di condividere le finalità e gli obiettivi di interesse generale del progetto e si assumono diretta responsabilità per il loro raggiungimento, con proprie risorse materiali e immateriali.

I mezzi di trasporto utilizzati dagli ETS firmatari sono quelli elencati nel progetto esecutivo: eventuali modifiche ai mezzi utilizzati dovranno essere prontamente comunicate all'Ufficio servizi sociali.

ART. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI

L'esecuzione del trasporto sociale è subordinata alla piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni previste dalla presente convenzione e dal progetto esecutivo. Il referente per il Comune di Avigliano è la dott.ssa Valeria Paradiso dell'Ufficio servizi sociali.

Il referente per il soggetto attuatore è :::::::::::::::::::::::::::::::

Il Comune di Avigliano ha la facoltà di richiedere in ogni momento al soggetto attuatore la sostituzione del personale che, a suo insindacabile giudizio, risulti inidoneo e inadatto allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione; in tal caso il soggetto attuatore attiverà la sostituzione immediata del personale rimosso. Con la massima tempestività dovrà essere sostituito il personale che si dovesse assentare per malattia o altro motivo.

Il Comune di Avigliano procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento

dell'attività oggetto della presente convenzione ed in particolare riguardo alla qualità dei servizi in conformità con gli obiettivi previsti nel progetto esecutivo.

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.

ART. 3 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DELLA CONVENZIONE

Il rapporto stipulato obbliga le parti contraenti all'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni e modalità dedotte dai seguenti documenti: progetto esecutivo approvato con provvedimento n. ---- del ;
- avviso di indizione procedura di co-progettazione (allegato A provvedimento n. ---- del -----);
- progetto di massima (allegato B provvedimento n. ---- del -----);
i quali, ancorché non materialmente allegati alla presente convenzione, risultano conservati dal Comune di Avigliano.

ART. 4 - DURATA DEL PARTENARIATO

La convenzione ha durata di 1 (un) anno decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione. L'amministrazione comunale si riserva la possibilità di eventuale prosecuzione del progetto per ulteriori 12 mesi, previa valutazione espressa dell'interesse pubblico e previo accordo con gli ETS partner. E' fatta salva la possibilità per il Comune di Avigliano di riavviare i tavoli di co-progettazione e rimodulare gli impegni tra i partner nel periodo di vigenza del presente atto, per motivate ragioni di interesse pubblico e delle disponibilità finanziarie .

La riattivazione del procedimento di co-progettazione avverrà attraverso l'invio di convocazione al tavolo a tutti i soggetti interessati tramite posta elettronica

certificata, con indicazione degli argomenti che saranno oggetto di nuovo accordo, al fine di concordare le modifiche e le integrazioni da effettuare.

Art. 5 - RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALLE PARTI

Per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi del Progetto, l'ETS mette a disposizione proprie risorse, come individuato nel Progetto e risultante dal Tavolo di co-progettazione.

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione il Comune di Avigliano provvede al rimborso non forfettario delle spese sostenute dagli ETS, sulla base della rendicontazione fornita, alla stregua di quanto previsto dal progetto esecutivo approvato.

Il finanziamento pubblico sarà giuridicamente qualificato come contributo e non come corrispettivo (ai sensi delle "Linee Guida" approvate con Decreto n. 72/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali). Non si instaurerà quindi un rapporto sinallagmatico tipico degli appalti, non andando ad acquistare un servizio, ma realizzando un progetto condiviso.

Le risorse che il Comune di Avigliano si impegna a mettere a disposizione del progetto sono € 23.000,00 (capitolo 4871 bilancio 2025).

Per la realizzazione del Progetto, inoltre, il Comune di Avigliano mette a disposizione un automezzo di nove posti attrezzato al trasporto di disabili e il personale dell'Ufficio Servizi Sociali a supporto delle attività inerenti il Progetto, con funzioni di controllo e vigilanza.

Art. 6 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La convenzione di cui al presente atto risulta soggetta alla norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari L. n. 136/2010 e s.m.i., per quanto precisato dalle linee guida approvate dal Decreto n. 72/2021 e dalla Determinazione ANAC n.

4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 Aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017 e con delibera n. 371 del 27 luglio 2022.

Le risorse monetarie messe a disposizione dal Comune di Avigliano, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione che si attiva con gli ETS, non hanno carattere di corrispettivo, ma sono riconducibili ai contributi ex art. 12 L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Per tale convenzione i soggetti partner hanno comunicato il conto corrente dedicato:

Banca: -----

C/C: -----

La liquidazione verrà disposta a seguito di dichiarazione resa ai fini dell'esenzione dell'applicazione della ritenuta ai sensi dell'art. 28 comma 2 DPR 600/1973.

Gli importi a contributo quantificati non costituiscono impegno per il Comune di Avigliano e corrispondono alla dimensione media delle spese stimate, sulla base delle attività e degli standard minimi richiesti per lo sviluppo ed il raggiungimento degli obiettivi del Progetto.

Il Comune di Avigliano si riserva di disporre il ridimensionamento del budget o la cessazione degli interventi, qualora ciò sia determinato da esigenze di interesse pubblico, con preavviso alle parti di almeno tre mesi.

Analogamente il Comune di Avigliano si riserva, a fronte di nuove e sopravvenute esigenze, di concordare con l'ETS sottoscrittrice la modifica o l'estensione di una o più attività, riaprendo in tal caso il Tavolo di co-progettazione.

Art. 8 – MODALITA' DI RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Sono considerate spese ammissibili, ai fini della rendicontazione, le spese sostenute per garantire le attività e gli standard minimi richiesti per il funzionamento delle attività oggetto di co-progettazione e a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- spese sostenute dall'ETS per l'esecuzione delle attività inerenti il

Progetto: servizi, utenze, segreteria, manutenzione...;

- oneri derivanti dal rimborso spese ai volontari:

- utenze e costi legati allo svolgimento e al coordinamento delle attività (in percentuale);

- assicurazioni obbligatorie dei volontari impiegati, ex art. 18 D.Lgs. 177/2017;

- oneri derivanti dal personale dipendente o libero professionista, come previsti dal Progetto: costo orario, buste paga, oneri, spese commercialista...;

- materiali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del Progetto;

- utenza telefonica dedicata al Progetto per la gestione degli utenti e delle attività;

- formazione obbligatoria annuale e aggiornamento volontari e personale convenzionato (sicurezza, primo soccorso...);

ogni altra voce di costo direttamente riconducibile alla realizzazione del Progetto.

Le spese vengono distinte in:

1) spese per funzionamento dell'ATS;

2) spese per personale volontario;

3) spese per personale dipendente;

4) spese per automezzi impiegati per il progetto;

5) spese diverse per il progetto.

Trimestralmente verrà inviata la richiesta di rimborso, comprensiva del riepilogo dettagliato di tutte le spese fatturate con le seguenti voci: descrizione, fornitore, numero fattura, data, importo della fattura, percentuale di imputazione al progetto, somma imputata.

Ad ogni riepilogo dovrà essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante, che attesta che il riepilogo è stato redatto sulla base dei documenti originali, conservati nella sede dell'associazione e consultabili in qualsiasi momento da parte del Comune di Avigliano.

Le copie delle fatture dovranno essere inviate allo scrivente ufficio entro due mesi dalla conclusione del periodo convenzionato.

Gli ETS firmatari dovranno indicare la percentuale di imputazione al progetto del personale dipendente, volontario, dei mezzi impiegati, qualora questi non siano impiegati in modo esclusivo per il trasporto sociale, specificando anche la modalità di determinazione della percentuale di imputazione al progetto delle suddette spese.

La richiesta di rimborso, corredata da idonea documentazione giustificativa, dovrà comprendere i seguenti dati: , numero di impegno, anno di riferimento dell'impegno, ed altri elementi ,codice CIG riferiti al progetto.

La liquidazione dei contributi è subordinata alla regolarità del DURC, se dovuto, al superamento positivo delle verifiche tecniche ed in generale alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

ART. 9 - COPERTURA ASSICURATIVA

Il soggetto attuatore è interamente responsabile di ogni danno arrecato all'Ente, agli assistiti e/o a terzi, nell'espletamento dei servizi oggetto dell'accordo e deve a proprie spese sottoscrivere apposita polizza assicurativa.

Il Comune di Avigliano è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro agli utenti e/o terzi e/o al personale e ai volontari che dovessero accadere durante o in relazione all'esecuzione delle attività risultanti dal Progetto.

L'ETS ha prodotto apposita Polizza Assicurativa, specifica per la responsabilità civile verso terzi, per la copertura dei rischi, infortuni e malattie dei volontari e dei dipendenti correlati allo svolgimento dell'attività.

Gli estremi identificativi delle Polizze sono:

L'ETS garantisce che i dipendenti e i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi ex art. 18 D.Lgs. 177/2017.

Il costo della suddetta Polizza potrà essere rimborsato dal Comune di Avigliano agli ETS per la parte relativa alle prestazioni insite nel Progetto e nella presente Convenzione, quale costo direttamente riconducibile alla realizzazione del Progetto.

Qualora le polizze, a seguito di verifiche d'ufficio da parte dell'Amministrazione, non dovessero risultare adeguate alle attività oggetto della presente Convenzione, declinate nel Progetto, e a quanto disposto nel presente articolo, l'ETS sarà tenuto a renderle conformi a quanto richiesto dal

Comune di Avigliano.

Nello specifico, il soggetto attuatore dovrà provvedere ad assicurare ogni automezzo utilizzato per il trasporto sociale nel rispetto delle norme del Codice della Strada, oltre che stipulare apposita polizza al fine di garantire idonea copertura assicurativa anche nei confronti di tutti i passeggeri.

ART.10 - ADEMPIMENTI

Con la sottoscrizione della presente Convenzione le Parti s'impegnano a:

- realizzare puntualmente le attività e gli interventi descritti nel Progetto secondo le modalità descritte nel documento allegato alla presente Convenzione e nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia;
- svolgere ogni altra attività funzionale alla realizzazione del Progetto che, sebbene non espressamente prevista nella Convenzione o nel Progetto, risulti dovuta secondo i principi di correttezza e buona fede;
- assicurare la copertura finanziaria, se dovuta, e per la quota di propria competenza;
- favorire in ogni modo l'attività di rendicontazione, vigilanza e monitoraggio da parte del Comune di Avigliano;
- fornire rapporti intermedi con cadenza trimestrale, il rapporto finale e tutta la documentazione necessaria alla verifica del raggiungimento degli obiettivi del Progetto e delle spese ammissibili;
- comunicare tempestivamente qualunque evento che possa in ogni modo incidere rispetto al normale sviluppo del Progetto, considerando che le eventuali variazioni devono essere concordate con le Parti nell'ambito del Tavolo di co-progettazione, che può essere riattivato in qualsiasi

momento, in base alle esigenze.

Art. 11 – INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI

In caso di inosservanza degli impegni, principali ed accessori, convenzionali e legali, derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione e da quelli previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale, l'Amministrazione procederà a convocare il tavolo di co-progettazione per ovviare a tali inadempienze, se necessario diffiderà formalmente l'ETS affinché provveda alla eliminazione delle irregolarità constatate e, nei casi più gravi potrà disporre la sospensione dell'attività e/o dei finanziamenti, indicando un termine per sanare l'irregolarità.

Durante il periodo di sospensione, l'Amministrazione non riconosce i costi eventualmente sostenuti. Decorso inutilmente il termine assegnato nella diffida e nella comunicazione di sospensione di cui sopra, senza che l'ETS abbia provveduto all'eliminazione delle irregolarità contestate, l'Amministrazione interrompe il rimborso spese riconosciuto e l'ETS è obbligato alla restituzione del contributo già ricevuto, maggiorato degli interessi legali maturati per il periodo di disponibilità da parte dello stesso delle somme incassate, calcolati secondo la normativa in vigore al momento di chiusura dell'operazione.

L'Amministrazione si riserva inoltre di procedere a richiedere il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno derivante dall'inadempienza rilevata.

Il Comune di Avigliano si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione nelle ipotesi di legge e, in particolare:

- nel caso di cancellazione dell'Associazione dall'Albo delle associazioni di volontariato o di promozione sociale ovvero mancata iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e del D.M.

106/2020, o comunque nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla selezione, dichiarati nell'Istanza di partecipazione;

- per accertata inosservanza degli obblighi di cui al Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.L.g.s.

30 marzo 2011 n. 165, approvato con D.P.R. 16 aprile 2016 n. 62 nonché degli

obblighi derivanti dal codice di comportamento del Comune di Avigliano, i

quali, secondo quanto disposto dal DPR 81/2023, sono estesi ai collaboratori a

qualsiasi titolo (incluse le imprese fornitrici) del Comune medesimo;

- per gravi inadempienze nello svolgimento delle attività e/o per inerzia nell'attivazione dei servizi oggetto della Convenzione;

- per mancata osservanza delle disposizioni impartite dal Comune di Avigliano.

Art. 12 - RECESSO

Gli ETS firmatari possono recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, dando un preavviso di almeno sei mesi, da inviarsi a mezzo PEC al Comune di Avigliano.

Nel caso in cui uno o più ETS recedano dalla Convenzione, il Comune di Avigliano provvederà a verificare la permanenza delle condizioni di prosecuzione del Progetto, anche attivando il Tavolo di co-progettazione con il/gli ETS rimasti.

Art. 13 – DIVIETO DI CESSIONE

È fatto divieto all'ETS di cedere, anche solo parzialmente, la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa ed il risarcimento dei danni causati al Comune di Avigliano.

Art. 15 – REVISIONE DELLA CONVENZIONE

Nel corso dell'esecuzione della Convenzione, il Comune di Avigliano si riserva

di riaprire il Tavolo di co-progettazione con l' ETS al fine di ridefinire il Progetto. La revisione della Convenzione potrà originare da mutamenti del contesto sociale generale o particolare, dei bisogni degli utenti coinvolti, degli obiettivi che si intendevano realizzare, delle esigenze organizzative, in relazione alle risposte dei beneficiari, per ragioni di pubblico interesse, ovvero in qualunque altro caso in cui se ne ravvisi la necessità.

L'ETS potrà chiedere al Comune di Avigliano la riapertura del Tavolo di co-progettazione, motivando la richiesta. Il Comune di Avigliano ha la facoltà di non accogliere la richiesta di riapertura del Tavolo di co-progettazione avanzata.

La riattivazione del Tavolo di co-progettazione avverrà attraverso l'invio, tramite PEC, di convocazione al Tavolo rivolto a tutti gli ETS coinvolti, con indicazione degli argomenti che saranno oggetto della discussione.

ART.16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del *Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali* (GDPR - Reg. UE 2016/679), con la sottoscrizione del presente contratto si dà atto che il Titolare del trattamento dati personali è il Comune di Avigliano, con sede in C.so Gianturco ,31, 85021 Avigliano PEC (Posta Elettronica Certificata): comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it

Con la sottoscrizione del presente contratto il Titolare nomina ETS-----
che accetta - quale Responsabile esterno del trattamento dei dati.

L'ETS è autorizzata a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto dell'affidamento delle attività e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire le attività oggetto della presente convenzione, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i (Codice in materia di prote-

zione dei dati personali), del Regolamento UE 2016/679 e delle istruzioni nel seguito fornite. Il predetto Responsabile esterno presenta garanzie sufficienti in termini di sicurezza dei dati comuni, dei dati sensibili come meglio specificato nell'atto di nomina a responsabile ex art. 28 GDPR, di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali. La finalità del trattamento consiste nella esecuzione del contratto tra le parti per le attività specificate in oggetto. Le categorie di dati personali trattati riferiti al contratto in oggetto, possono essere dati anagrafici, economico/patrimoniali, dati relativi alla salute e ai minori. Le categorie di interessati sono: anziani, disabili ,minori e le rispettive famiglie.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile esterno si impegna a:

- a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
- b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle attività;
- c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il suddetto Responsabile esterno si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
- d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente

contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù

del presente contratto:

- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale

appropriato di segretezza;

- ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;

- trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare al

Responsabile;

e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della

protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (*privacy by*

design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per

garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità

ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo

strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (*privacy by default*);

f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le

misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE

anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in

modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche

accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non

autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non

conforme alle finalità della raccolta. In particolare, il Responsabile si impegna

a cifrare i dati particolari con modalità idonee.

g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento

della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ove necessario,

conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale

consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista

dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;

i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.

Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

Il Responsabile del trattamento può ricorrere a sub-Responsabili del trattamento per gestire attività di trattamento specifiche, previa comunicazione scritta e verifica da parte del Titolare. I sub-Responsabili del trattamento devono rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile iniziale del trattamento, riportati in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Esterno del trattamento di cui al presente

contratto è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; il Titolare potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua o dei sub-Responsabili. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile esterno del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti. Il Responsabile esterno del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile esterno del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste

e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento o di suoi sub-Responsabili; il Responsabile esterno del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto. Il Responsabile esterno del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile esterno del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso. Il Responsabile esterno si impegna a restituire tutti i dati personali del Titolare dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento.

Il Responsabile esterno si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema"*. In via generale, il Responsabile esterno del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e

organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento eseguito dal Responsabile medesimo, o da un proprio sub-Responsabile. Il Responsabile esterno non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

In ottemperanza al [Regolamento UE 2016/679 \(GPDR\)](#) il Comune di Avigliano, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente contratto con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto. Gli interessati potranno esercitare i propri diritti (artt. 15 e ss. del RGPD) presentando istanza al seguente indirizzo

Il Responsabile della Protezione dei Dati - Data Protection Officer (R.P.D./D.P.O.) è l'Ing. Gianluca Arcomano

ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI

La presente scrittura privata è da registrarsi secondo le vigenti disposizioni di legge. Le spese della presente convenzione e sue consequenziali, comprensive della registrazione, sono a completo carico del soggetto attuatore.

ART.18 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie riguardanti l'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Potenza.

ART. 19 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE

Nelle more della definizione della controversia, il soggetto attuatore non può

esimersi dal continuare le sue prestazioni e deve assicurare la perfetta regolarità dell'espletamento delle attività di progetto. E' escluso il deferimento ad arbitri.

Art. 20 – RINVII NORMATIVI

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia.

La presente convenzione, redatto su supporto informatico non modificabile, viene sottoscritto tra le parti mediante apposizione di valida firma digitale, e si compone di n. pagine redatte per intero e n. righe nella pagina fino a qui, escluse le firme.

p. il soggetto attuatore

.....

p. l'Amministrazione

Il Responsabile del Settore I

dott.ssa Pina Iannielli